

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

LUNEDÌ 5 NOVEMBRE 2012

448^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

BENEDETTI VALENTINI

*Interviene il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi.
La seduta inizia alle ore 16,15.*

IN SEDE REFERENTE

(3520) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Disposizioni di revisione della Costituzione e altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale*

(961) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *RUTELLI e ZANDA.* - *Modifica dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione in materia di inclusione del turismo tra le materie attribuite alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni*

(2309) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *BALDASSARRI e COMPAGNA.* - *Modifiche agli articoli 117 e 118 della Costituzione, a tutela del carattere unitario dell'ordinamento*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 ottobre e rinviato nella seduta del 31 ottobre.

Continua la discussione generale.

Il senatore **SARO** (*PdL*) sottolinea l'importanza dell'autonomia speciale riconosciuta ad alcune Regioni, anche per lo sviluppo economico di quei territori. Sebbene le ragioni storiche e politiche siano profondamente mutate, anche a seguito della progressiva integrazione europea, la proposta avanzata dal Governo con la presentazione del disegno di legge n. **3520** a suo avviso è strumentale e ispirata a ragioni demagogiche. Insieme ad alcune misure adottate recentemente dallo stesso Governo, essa rischia di delegittimare tutto il sistema politico.

Inoltre, si assiste a un processo di accentramento delle decisioni, giustificato dalla contingente crisi finanziaria, che resta avulso, però, da un più ampio progetto istituzionale.

In particolare, la proposta revisione dell'articolo 116 della Costituzione, che prescinde da un negoziato per la modifica degli statuti speciali, mette in discussione uno degli elementi fondamentali del rapporto tra Stato e Regioni a statuto speciale, cioè la natura pattizia. Sulla base di quella disposizione, lo Stato potrebbe intervenire per l'attuazione delle norme e dei vincoli europei anche in deroga alle disposizioni contenute negli statuti. Semmai si dovrebbe procedere a una riflessione complessiva del ruolo delle Regioni a statuto speciale, sulla base della quale si potrà anche prevedere un regime omogeneo per tutte le Regioni e riconsiderare gli accordi sulla compartecipazione al gettito erariale.

Per quanto riguarda le modifiche in tema di potestà legislativa delle Regioni a statuto ordinario, mentre condivide il giudizio negativo sulla formulazione introdotta con la riforma del Titolo V, sottolinea comunque la necessità di fare salve le competenze legislative previste dagli statuti speciali.

Il **PRESIDENTE** dichiara conclusa la discussione generale.

Si procede, quindi, alla trattazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 31 ottobre e riferiti al disegno di legge n. **3520**, adottato come testo base.

Il **PRESIDENTE** avverte che il senatore Pardi ha depositato un testo corretto dell'emendamento 2.77 (2.77 testo corretto), pubblicato in allegato.

Il senatore **SANNA** (*PD*) nota che la formulazione dell'articolo 1 potrebbe determinare dubbi interpretativi, vista la concorrenza di due fonti di rango costituzionale. Sebbene la Corte costituzionale abbia chiarito che non sussiste una specialità che esoneri dal contributo finanziario al conseguimento degli obiettivi economici, specie quelli stabiliti in sede europea, occorre realizzare quella coerenza con gli strumenti propri, in particolare attraverso una negoziazione bilaterale per la modifica degli statuti speciali, secondo quanto previsto anche all'articolo 27 della legge sull'attuazione del "federalismo fiscale" (n. 42 del 2009). Sottolinea pertanto l'opportunità di sopprimere l'articolo 1 (emendamento 1.3).

Dà conto quindi dell'emendamento 2.20, diretto a richiamare il principio di sussidiarietà, evitando che la revisione dell'articolo 117 della Costituzione con riguardo alle materie di competenza legislativa concorrente sia in contrasto con il principio di una allocazione di quelle competenze per quanto possibile la più vicina ai cittadini.

Si sofferma, quindi, sull'emendamento 2.85, che propone di sopprimere la proposta di revisione in base alla quale nelle materie non attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato o a quella concorrente, le Regioni esercitano la potestà legislativa nel rispetto della legislazione dello Stato. Infatti, tale formulazione sarebbe pregiudizievole del rapporto su cui si fonda l'assetto delle competenze legislative dello Stato e delle Regioni.

Infine, segnala gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.3 che limitano l'applicazione delle nuove disposizioni, per fare salve le forme di autonomia già attribuite dalla Costituzione e dai rispettivi statuti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il senatore **PARDI** (*IdV*) illustra le proposte di modifica avanzate dal suo Gruppo, dirette a mantenere nella legislazione concorrente alcune materie quali le grandi reti per la distribuzione dell'energia e l'ordinamento delle comunicazioni. Inoltre, l'emendamento 2.79 precisa che alla legislazione dello Stato, nelle materie di legislazione concorrente, spetta "la disciplina" dei profili generali funzionali all'unità giuridica ed economica della Repubblica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

N. 3520

Art. 2

2.77 (testo corretto)

PARDI, BELISARIO

Al comma 1, lettera g), secondo periodo, sostituire le parole: «alla quale spetta di disciplinare», con la seguente: «che disciplina».